

Decreto 30 giugno 1818, Nomina di Consiglieri provinciali per la divisione delle terre demaniali e per la esecuzione delle decisioni della Commissione feudale.

Ferdinando I ecc.; Sulla proposizione dei nostri Segretari di Stato Ministri di Grazia e Giustizia, e degli Affari Interni; Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1. — In ogni provincia de' nostri reali domini al di qua del Faro sarà da Noi nominato un consigliere del Consiglio provinciale per la divisione delle terre demaniali, un tempo feudali, o ecclesiastiche, e per l'esecuzione delle decisioni dell'abolita Commissione feudale che si trovassero tuttora indivise o inesequite.

Art. 2. — Ogni consigliere avrà un supplente che lo rimpiazzerà in caso di legittimo impedimento, e che sarà parimenti da Noi nominato sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari Interni.

Art. 3. — I Consiglieri provinciali, prese tutte le dilucidazioni necessarie, procederanno nelle forme prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore sulla materia, alla divisione ed alla esecuzione menzionata nell'articolo precedente; e per divisione o esecuzione distenderanno un progetto di ordinanza, che rimetteranno co' corrispondenti documenti all'Intendente della Provincia, enunciando contemporaneamente tutte le opposizioni che potranno essere state fatte da' legittimi interessati. L'Intendente a misura che gli perverranno i verbali corrispondenti li rimetterà colle sue osservazioni al Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, il quale, di accordo col nostro Segretario Ministro di Grazia e Giustizia, li presenterà a Noi per le sovrane determinazioni.

Art. 4. — Le gratificazioni ed indennità che dovranno godere i Consiglieri dei Consigli provinciali, saranno da Noi determinate a rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, ed essi Consiglieri insieme cogl' Intendenti che dovranno invigilare a quest'oggetto, saranno responsabili tanto del disbrigo dell'operazione, che non potrà esser prorogato al di là di un anno da questo presente giorno, quanto perché si estenda su tutto ciò che rimane a farsi sulla materia.

Art. 5. — I nostri Segretari di Stato Ministri di Grazia e Giustizia, e degli Affari Interni, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.